



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 125

del Consiglio comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL QUINQUENNIO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2026. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO - INDIZIONE GARA.

Il giorno 27.07.2021 ad ore 18.02 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Maule Chiara

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Merler Andrea**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/59 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che gli Enti pubblici, per lo svolgimento del complesso di operazioni legate alla propria gestione finanziaria e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli altri adempimenti connessi previsti dalle norme, devono avvalersi di un servizio di tesoreria;

premesso, altresì, che:

- con deliberazione del Consiglio comunale 27.09.2016 n. 107 è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento, in concessione, del servizio di tesoreria per il quinquennio 2017 – 2021, demandando al Servizio Ragioneria (ora Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali) la predisposizione del bando di gara e l'espletamento della gara stessa ed è stato approvato, contestualmente, il progetto di servizio costituito dall'elaborato denominato "Capitolato di tesoreria", unitamente ai suoi allegati;
- in data 30 maggio 2017 è stato stipulato il relativo contratto n. 934 rep. con UniCredit S.p.a., capogruppo dell'Associazione temporanea appositamente costituita con le seguenti Banche: Cassa Centrale Banca - Cassa Rurale di Trento Bcc- Cassa Rurale Lavis Bcc - Cassa Rurale Alto Garda Bcc, in qualità di mandanti;
- a seguito di fusioni per incorporazione e di variazioni, di cui si è preso atto con apposite determinazioni dirigenziali 28.12.2017 n. 13/84, 17.10.2019 n. 13/66, 08.04.2020 n. 13/30, il Raggruppamento temporaneo di Imprese per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il Comune di Trento risulta attualmente costituito da: UniCredit S.p.a., capogruppo dell'Associazione temporanea e da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.a., Cassa Rurale Alto Garda Bcc S.C. e Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra – Bcc S.C., in forma abbreviata Cassa di Trento, in qualità di mandanti;

considerato che, giungendo a scadenza il vigente contratto, si rende ora necessario indire una gara per l'affidamento del servizio di tesoreria a far data dal 1° gennaio 2022;

considerato che il servizio di tesoreria è disciplinato principalmente dalle seguenti disposizioni normative:

- articolo 203 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni, il quale prevede che "1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o ad altri soggetti autorizzati dalla legge";
- articoli, dal 209 al 226 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali), in forza del rinvio operato dall'art. 49, comma 2 della L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)" e, nello specifico, l'art. 210 (Affidamento del servizio di tesoreria) che prevede che:
 - l'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza [...];
 - il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'Organo consiliare dell'Ente;
- art. 115 (Affidamento del servizio) del vigente Regolamento di contabilità, secondo cui il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno tre istituti di credito, ad un istituto di credito ovvero a più istituti tra loro associati;
- art. 116 (Convenzione di tesoreria) del medesimo Regolamento che stabilisce che i rapporti tra l'Ente e il Tesoriere sono regolati da apposita convenzione che disciplina:

- la durata del servizio, non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
- le modalità organizzative e le condizioni economiche per l'espletamento del servizio;
- le anticipazioni di cassa;
- le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
- i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
- la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere al Comune;
- le modalità di pagamento e riscossione, nonché l'individuazione delle relative valute;

preso atto che sulla base di tutto quanto sopra esposto e in attuazione degli atti normativi sopra citati, il competente Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha predisposto l'elaborato denominato "Capitolato di tesoreria", che costituisce il progetto di servizio, contenente le clausole fondamentali destinate a regolare il negozio, Allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

preso atto che, stante la natura controversa che caratterizza il servizio di tesoreria, con rilevanti implicazioni in relazione all'idonea individuazione della disciplina applicabile in fase di affidamento del servizio, non è riscontrabile un'interpretazione univoca da parte della dottrina, della giurisprudenza e della prassi operativa degli Enti che consenta di qualificare inequivocabilmente l'affidamento del servizio di tesoreria in termini di appalto ovvero di concessione di servizi;

preso atto altresì che, in linea generale, per dottrina e giurisprudenza, il discrimine tra appalto e concessione di servizi è individuato nella remunerazione del soggetto che instaura il rapporto negoziale con l'Amministrazione e che, qualora la remunerazione dell'attività svolta consista in un corrispettivo a carico dell'Amministrazione, l'affidamento viene ordinariamente qualificato come un appalto di servizi, non sussistendo, in tal caso, un rischio operativo gravante sull'appaltatore, linea interpretativa sulla quale si colloca anche la sentenza n. 1700 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), pubblicata in data 4 dicembre 2017, proprio in relazione al servizio di tesoreria;

atteso che l'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. "Codice dei contratti pubblici" definisce la concessione di servizi "un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi";

considerato che per la gestione del servizio di tesoreria oggetto della presente non è previsto corrispettivo alcuno a carico del Comune, posto che le precedenti procedure di gara, pur prevedendo la gratuità del servizio, sono state regolarmente aggiudicate;

ritenuto, in sintesi e per il caso di specie, che l'affidamento del servizio di tesoreria possa essere qualificato come concessione di servizi per le seguenti motivazioni:

- in considerazione della gratuità del servizio oggetto di gara che, come previsto nel Capitolato di tesoreria, è svolto gratuitamente nei confronti del Comune e nei confronti degli utenti dei servizi del Comune che si rivolgono agli sportelli di tesoreria. La gratuità del servizio implica che la remunerazione non viene garantita da un corrispettivo riconosciuto dall'Ente, sussistendo pertanto un rischio operativo a carico del Tesoriere, la cui remunerazione deriva dal diritto di gestire il servizio e, più precisamente, dai benefici collegati alla gestione del servizio di tesoreria, quali ricadute di pubblicità e di immagine, ampliamento della clientela, gestione dei flussi finanziari dell'Ente;
- in quanto comporta il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico denaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento, come ripreso recentemente anche da Cassazione Civile, sez. unite, ordin. n. 24111 del 30.10.2020 secondo cui "il contratto di tesoreria si configura come concessione di servizio pubblico, implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio del denaro pubblico ed il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento, [...]", senza apprezzabili variazioni nell'assetto normativo trascorso dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 (così Cass. s.u. 8113/2009) al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133 (c.p.A.) (Cass. s.u. 15749/219)";
- inoltre, in generale, il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall'appalto di servizi in quanto comporta in capo al concessionario l'assunzione del rischio operativo inteso sia come attribuzione totale dei rischi di gestione del servizio in commento, sia come rischio di disponibilità legato alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità previste. Più nello specifico, il rischio di

disponibilità nel servizio di tesoreria può essere individuato nella capacità del concessionario di conformarsi tempestivamente alla mutevolezza di obblighi imposti all'Ente locale nella gestione dei propri flussi di cassa, che rispondono, nel quadro delineato dagli interventi del legislatore, alla superiore volontà da parte dello Stato di un controllo finanziario sugli Enti assoggettati al sistema di contabilità pubblica. In questo senso il Tesoriere deve gestire il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto degli standard e delle regole tecniche, delle disposizioni e direttive emanati dagli Organi e dalle autorità competenti in materia di tesoreria nonché di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi e delle informazioni, che può portare a modalità di espletamento del servizio a cui è necessario apportare, anche nel rapporto con l'utenza, modifiche o perfezionamenti metodologici ed informatici necessari per assolvere il servizio stesso. In tal senso, il concessionario assume in capo a sé, seppur indirettamente, il rischio di domanda, inteso come capacità, a seguito di una corretta gestione del servizio suddetto, di ritorno di immagine, pubblicità e ampliamento della clientela. I suddetti rischi, tra l'altro, costituiscono elementi caratteristici della concessione rispetto all'appalto di servizi. Nello specifico, difatti, mentre l'appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest'ultimo grava interamente sull'appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti anche con l'utenza finale;

atteso pertanto che, configurandosi come concessione, ai fini dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio, trovano applicazione:

- la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della Legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della Legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della Legge provinciale sull'energia 2012), in particolare gli artt. 6 e 28;
- la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- le disposizioni degli articoli 164 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

considerato che il D.Lgs. 50/2016 e s.m., all'articolo 164, comma 2 prevede che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applichino le disposizioni contenute nella parte I (Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni) e parte II (Contratti di appalto per lavori servizi e forniture) del medesimo Decreto, in quanto compatibili, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

atteso, quanto alla durata del servizio da mettere in gara, che l'art. 168, commi 1 e 2 del medesimo Decreto dispone espressamente che "1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.";

considerato che il servizio di tesoreria non comporta significativi investimenti, se non quelli riferiti all'organizzazione di personale e mezzi dell'istituto bancario, e che l'art. 116 del vigente Regolamento di contabilità stabilisce che i rapporti tra l'Ente e il Tesoriere sono regolati da apposita convenzione che disciplina, tra gli altri aspetti anche la durata del servizio, che deve

essere non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

ritenuto pertanto di stabilire la durata del contratto in numero 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022 o in data successiva, e comunque facendo coincidere la sua scadenza con la scadenza dell'esercizio finanziario, ritenendo la durata altresì adeguata rispetto all'onerosità dell'impatto organizzativo per il Comune e per il concessionario, in termini di impostazione e sviluppo dei flussi finanziari anche in termini informatici, e al requisito di identificazione, da parte del cittadino – utente, nell'istituto di credito che rappresenta il Tesoriere comunale;

ritenuto inoltre di prevedere, dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, l'obbligo per il Tesoriere, su richiesta dell'Amministrazione, di garantire la gestione del servizio di tesoreria alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno;

considerato che l'art. 6, comma 11 della Legge provinciale 2/2016 e s.m. dispone che "per le concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria si applica l'art. 8 della direttiva 2014/23/UE", secondo il quale il valore di una concessione è costituito dal "fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.";

posto che il servizio di tesoreria non dà luogo al riconoscimento di corrispettivo economico, in quanto il servizio stesso viene svolto gratuitamente dal Tesoriere, salvo il diritto al rimborso delle spese dallo stesso sostenute per conto dell'Ente e al pagamento di eventuali prestazioni aggiuntive richieste dall'Ente, né attribuisce al Tesoriere il diritto a ritenere introiti provenienti dagli utenti;

atteso pertanto che, ai fini della valutazione del valore complessivo della concessione e anche allo scopo di individuare la normativa applicabile per la scelta del contraente, si è tenuto conto di tutte le potenziali entrate di competenza del Tesoriere (commissioni, interessi e altre forme di remunerazione), stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti e includendo anche i proventi relativi alle opzioni previste nel capitolato, i costi applicati ai servizi bancari di cui all'offerta e la stima degli interessi passivi calcolati sulle anticipazioni di cassa che il Tesoriere potrebbe dover concedere per far fronte ad esigenze di liquidità di cassa del Comune che dovessero emergere durante la durata del contratto tenendo conto dell'andamento dei flussi di cassa;

atteso che il complessivo equilibrio economico finanziario della concessione del servizio di tesoreria del Comune di Trento deve essere valutato in una prospettiva necessariamente dinamica in ragione dei rischi assunti dal concessionario;

considerato che, a tal fine, è necessario redigere un piano economico finanziario (P.E.F.) preordinato alla dimostrazione della concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale richiesto dal bando, offrendo la prospettazione di un equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché del rendimento atteso per l'intero periodo;

preso atto che, a tal fine, il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha predisposto un Piano Economico Finanziario di massima, Allegato n. 2 alla presente deliberazione, elaborato tenuto conto delle caratteristiche del Servizio di tesoreria con una stima presunta dei costi e ricavi di gestione;

appurato che, dal conteggio effettuato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, risulta che il valore complessivo della concessione, come sopra definita, per l'intera durata (pari a cinque anni, aumentati di un anno in caso di eventuale proroga cosiddetta "tecnica", nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio), comprensivo del 20 per cento dell'importo originario da destinare alle eventuali variazioni che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 29 della L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. è stimabile in circa euro 235.000,00 (oneri esclusi) e, pertanto, sotto soglia di rilevanza comunitaria, pari a euro 5.350.000,00;

dato atto che la spesa necessaria per la concessione a terzi del servizio in questione dovrà essere rideterminata in esito alle risultanze della procedura di gara;

considerato che la tipologia di gara non prevede corrispettivo a favore dell'aggiudicatario e quindi non comporta oneri a carico dell'Amministrazione e che il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Ente e per il pagamento di eventuali interessi passivi, di oneri vari e per il riconoscimento delle forme di remunerazione connesse alle opzioni offerte in sede di gara, in quanto solo eventuali e non prevedibili e quantificabili a priori, sarà definito in base alle

specifiche esigenze che emergeranno tempo per tempo, nel corso della gestione contrattuale, per cui si ritiene di rinviare l'impegno della spesa ad appositi provvedimenti dirigenziali al momento gestionale del servizio;

verificato che, da febbraio 2014, il Comune utilizza quale strumento per la riscossione di talune tipologie di entrata il sistema europeo "Sepa Direct Debit (SDD)", in base a quanto stabilito dal Provvedimento di Banca d'Italia del 12 febbraio 2013, attuativo dei Regolamenti U.E. n. 260/2012 n. 248/2014, sistema che dal dicembre 2014 è stato integrato con il servizio denominato "SEDA Avanzato", servizio opzionale aggiuntivo e oneroso in grado di consentire le funzionalità di allineamento dello scambio di flussi elettronici relativi alle informazioni contenute nei mandati Sepa e garantire l'acquisizione dei mandati del cliente pagatore direttamente presso l'Istituto bancario di quest'ultimo anziché presso l'Ente creditore, consentendo, in tal modo al Comune creditore un risparmio in termini di ore lavoro di personale interno a ciò dedicato e ritenuto di garantire continuità al servizio;

verificata la presenza a bilancio di adeguati stanziamenti per far fronte alle suddette spese;

appurato che, con riferimento al servizio di tesoreria, non risulta necessario prevedere costi per la sicurezza, né predisporre il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), così come indicato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) con nota di data 10.06.2021 prot. n. 154793, non sussistendo alcuna interferenza tra i lavoratori del Comune e quelli del Tesoriere;

atteso che, ai sensi dell'articolo 50 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi" del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per gli affidamenti dei contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

vista la tipologia di affidamento in oggetto e verificato, anche sulla base delle voci di costo dettagliate nel P.E.F. di massima di cui all'Allegato n. 2 alla presente deliberazione, che il costo della manodopera non risulta superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto per cui, non essendo il servizio oggetto di concessione qualificabile come ad alta intensità di manodopera, non si impongono specifiche clausole sociali al Concessionario;

considerato, inoltre, sempre in relazione alla natura tecnica e specialistica del servizio, nonché alla ridotta entità del personale impiegato nel servizio e atteso quanto disposto dall'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016, che non trova applicazione alla concessione in parola la clausola sociale che prevede l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

ricordato che la Giunta provinciale, con propria deliberazione 21 febbraio 2020 n. 220 ha approvato le Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. con riferimento alle limitazioni al subappalto e che le stesse linee guida sono tuttora vigenti in base a quanto illustrato dalla P.A.T. con informativa di data 02.07.2021 acquisita a prot. comunale n. 174487 di data 02.07.2021;

ritenuto di ammettere il subappalto esclusivamente per lo svolgimento di attività materiali di supporto alla gestione del servizio di tesoreria e, comunque, nei limiti del 30% del valore del contratto al fine di garantire che la fornitura del servizio oggetto di gara sia svolta prioritariamente dall'aggiudicatario valutato in sede di gara, in considerazione della natura e delle specificità delle prestazioni richieste e della rilevanza delle funzioni pubbliche espletate;

considerato che, a norma dell'art. 7 della Legge provinciale 2/2016 e s.m., la concessione di cui trattasi non viene suddivisa in lotti, stante la particolarità del servizio che richiede una gestione finanziaria unitaria non frazionabile in parti, se non a scapito della funzionalità complessiva, e atteso, in ragione di ciò, che la suddivisione in lotti non risulterebbe economicamente conveniente, posto che determinerebbe costi e disfunzioni all'Ente;

ritenuto di individuare, allo scopo di garantire il rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, quale procedura di scelta del contraente, la "procedura aperta" posto che tale procedura consente la miglior snellezza procedurale, con il contenimento dei tempi e la massima garanzia di apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore, in condizioni di parità e senza creare indebiti ostacoli all'accesso degli operatori economici;

richiamate, a tal proposito, le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare gli articoli 39 bis e ter della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le deliberazioni della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392, 29.06.2015 n. 1097 e 03.08.2021 n. 1076, l'articolo 36 ter 1 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e

s.m., come introdotto dalla L.p. 30.12.2014 n. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015) e da ultimo modificato dall'articolo 20 della Legge 23.12.2019 n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), che dispone, al comma 6, che al di fuori dei casi di obbligo di utilizzo delle convenzioni quadro stipulate da APAC, le Amministrazioni provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando il MEPAT o, in mancanza di beni e servizi disponibili su MEPAT, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente;

richiamato l'articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. che introduce l'obbligo di mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura del servizio in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, avvalendosi, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento (SAP-SRM);

atteso che sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che dimostrino di essere in possesso dei requisiti sotto elencati:

- requisiti di ordine generale e di idoneità professionale - artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.:
 - assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 38 della Direttiva 2014/23/UE in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
 - ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza secondo quanto disposto nell'Allegato XVI al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara;
 - ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e s.m., prevista dall'articolo 14 dello stesso e iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo Decreto, ovvero ogni altra autorizzazione di carattere soggettivo prevista dalla Legge;
 - ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, ai sensi del D.M. 23.06.2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, i requisiti soggettivi di cui ai punti sopra elencati devono essere posseduti da ogni impresa costituente il Raggruppamento;

- requisiti di carattere speciale volti a dimostrare le capacità tecniche e professionali - art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.:
 - ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 aver gestito nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione del bando di gara almeno un servizio di tesoreria per conto di Enti Pubblici territoriali con movimentazione finanziaria complessiva non inferiore ad euro 300.000.000,00. Per movimentazione finanziaria complessiva si intende la somma delle riscossioni e dei pagamenti, così come risultante dai verbali di verifica di cassa alla data del 31 dicembre degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi;

nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, l'esperienza dovrà essere vantata dal soggetto Capogruppo trattandosi di requisito non frazionabile;

- ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., presenza operativa di almeno un proprio sportello bancario dotato di operatori, che può coincidere anche con quello sede della tesoreria, all'interno del Comune di Trento;

nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il requisito si intende realizzato dal raggruppamento nel suo complesso;

considerato che i requisiti di idoneità professionale e inerenti alle capacità tecniche e professionali richiesti per l'ammissione alla gara sono da considerarsi logici, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più alto numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, ma anche in particolare in relazione alla peculiarità dell'attività espletata dal tesoriere nei confronti delle Amministrazioni comunali;

ritenuto che la richiesta di aver gestito, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione della gara, almeno un servizio di tesoreria per conto di Enti Pubblici territoriali con movimentazione finanziaria complessiva non inferiore ad euro 300.000.000,00 sia adeguata ad assicurare la massima partecipazione alla gara e, nel contempo, possa costituire garanzia per

l'Amministrazione di capacità dell'impresa a gestire il servizio per il Comune di Trento che presenta una movimentazione finanziaria nell'ordine di euro 500.000.000,00 annui;

ritenuto, inoltre, che la richiesta, ai fini dell'ammissione alla gara, della presenza operativa di almeno uno sportello bancario sul territorio comunale sia motivata dal fatto che la previsione di uno sportello dotato di operatori garantisce che l'attività dell'Ente, che si sostanzia in pagamenti e incassi riferiti a un'utenza variamente composta, anche per fascia d'età, e prevalentemente localizzata, possa espletarsi senza porre ostacoli ed evitando inutili e disagiati spostamenti per l'utenza stessa;

atteso che si ritiene di non poter sostituire la presenza di sportelli fisici con sole banche smaterializzate e/o sportelli telematici, in quanto, pur agendo in un contesto in rapida e continua evoluzione normativa e tecnologica, risulta ancora necessario e doveroso garantire un servizio della prestazione offerto adeguato e accessibile a tutte le fasce di utenza dell'Ente;

ritenuto di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attesa la peculiarità del servizio, che necessita di una valutazione sia economica che di carattere qualitativo, e in aderenza alla previsione normativa di cui all'art. 16 della Legge provinciale 2/2016 e s.m., che individua nell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio da utilizzare in via prioritaria;

richiamato l'art. 17, comma 1 della L.p. 2/2016 e s.m., ove dispone "Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.", il comma 4 del medesimo articolo secondo il quale "Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza.", nonché il comma 10-bis dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., laddove è previsto che "La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.";

ritenuto, conseguentemente, di suddividere i 100 punti a disposizione per la valutazione delle offerte assegnando all'offerta tecnica un peso ponderale pari al 70% (il punteggio massimo è di 70/100-esimi) e all'offerta economica un peso ponderale del 30% (il punteggio massimo è di 30/100-esimi), stante la rilevanza degli aspetti di carattere qualitativo, come di seguito dettagliato:

A) OFFERTA TECNICA:

1. presenza nel Comune di Trento di sportelli bancari, escluso quello richiesto quale requisito di carattere speciale (**massimo punti 20**).

Alla miglior offerta sono assegnati 20 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione.

Si ritiene di dover tener conto, in relazione agli elementi presi a riferimento per la valutazione delle offerte, della prevalente localizzazione nell'ambito del territorio comunale dei clienti e fornitori dell'Amministrazione. Inoltre, la variegata tipologia di utenza comporta che vi sia un notevole numero di utenti che rimane ancorato all'utilizzo del tradizionale sportello bancario, pur in un contesto di evoluzione tecnologica che spinge sempre più verso strumenti di pagamento dematerializzati;

2. disponibilità a mettere a disposizione un proprio addetto dedicato al servizio di tesoreria allo sportello, per consentire il rapido espletamento di particolari e occasionali o abituali operazioni di cassa da parte dei soggetti autorizzati attraverso un dipendente dell'istituto riservato al servizio di tesoreria comunale (**massimo punti 20**).

Se l'istituto offerente è disponibile sono assegnati 20 punti, in caso contrario sono assegnati 0 punti;

3. numero di apparecchiature POS (oltre quelle richieste all'art. 6, comma 8 del Capitolato di tesoreria) da installare, su richiesta del Responsabile del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, presso casse interne del Comune, senza oneri di installazione, gestione, manutenzione, disinstallazione e commissioni a carico del Comune (**massimo punti 15**). Restano a carico del Comune esclusivamente i costi complessivi delle linee telefoniche o/e di collegamento alla rete. Questo aspetto considera l'evoluzione normativa tendente alla riduzione dell'uso del contante e al maggior utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.

Alla miglior offerta sono assegnati 15 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;

4. disponibilità a offrire servizi aggiuntivi, senza oneri a carico dell'Ente, riferiti a innovative, più funzionali e semplificate procedure informatiche. Tali servizi devono essere puntualmente descritti in apposito documento, composto di massimo una facciata, in cui si

propongono le procedure informatiche (**massimo 15 punti**).

Se l'istituto offerente è disponibile sono assegnati 15 punti, in caso contrario sono assegnati 0 punti;

B) OFFERTA ECONOMICA:

1. tasso di interesse passivo sulle anticipazioni (**massimo punti 9**).

Alla miglior offerta sono assegnati 9 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione.

In generale, nel corso dei diversi esercizi finanziari, l'andamento degli incassi è altalenante, in quanto dipendente da fattori non governabili da parte dell'Amministrazione, mentre l'andamento dei pagamenti si presenta costante sia per la necessità di rispettare i termini per i pagamenti fissati dalla normativa vigente, sia per la necessità di garantire liquidità agli operatori economici. Tale situazione, fisiologica in condizioni ordinarie, può diventare oltremodo rilevante in periodi di crisi economico-finanziaria, soprattutto in relazione alla possibilità che famiglie e/o imprese non siano in grado di assolvere puntualmente alle obbligazioni pecuniarie nei confronti dell'Amministrazione comunale. Tali circostanze possono determinare uno squilibrio tra i flussi di cassa in entrata e in uscita e la conseguente necessità per l'Ente di ricorrere alle anticipazioni di cassa. Stante ciò, si ritiene di assegnare il punteggio più elevato nell'offerta economica all'aspetto "tasso di interesse passivo sulle anticipazioni";

2. tasso di interesse attivo sulle giacenze (**massimo punti 4**).

Alla miglior offerta sono assegnati 4 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione.

Gli ultimi esercizi finanziari hanno evidenziato un trend di miglioramento nelle disponibilità liquide dell'Ente. L'obiettivo è quello di garantire il maggior rendimento possibile delle disponibilità finanziarie presenti in cassa;

3. costo unitario di presentazione, per ogni singolo mandato, nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit (**massimo 3 punti**).

Alla miglior offerta sono assegnati 3 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;

4. costo unitario per ogni operazione di rifiuto, scarto, storno, revoca e richiamo, nell'ambito della riscossione delle entrate a mezzo di SEPA Direct Debit. (**massimo 3 punti**).

Alla miglior offerta sono assegnati 3 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;

5. commissione unitaria per ogni singolo mandato per il servizio di allineamento SEDA Avanzato (**massimo 3 punti**).

Alla miglior offerta sono assegnati 3 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;

6. canone mensile POS modello GSM (**massimo 3 punti**).

Alla miglior offerta sono assegnati 3 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;

7. commissione richiesta per operazioni estere: bonifici in arrivo e pagamenti disposti verso l'Estero (**massimo 2 punti**).

Alla miglior offerta sono assegnati 2 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;

8. commissione (onnicomprensiva di costo rilascio, canone e commissioni su transato) richiesta per il rilascio di carte di credito a favore di Amministratori, Funzionari delegati, Agenti contabili, ecc. (**massimo 2 punti**).

Alla miglior offerta sono assegnati 2 punti, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;

9. commissione annua richiesta all'Ente per il rilascio di fidejussioni a favore di terzi (**massimo 1 punto**).

Alla miglior offerta è assegnato 1 punto, mentre alle altre offerte sono assegnati i punti in proporzione;

rilevato che sono stati previsti, come attribuibili, punteggi solo a caratteristiche oggettivamente valutabili con criteri matematici o caratteristiche per le quali è semplice e inequivocabile stabilirne la presenza o meno nell'ambito della proposta presentata, limitando al minimo criteri di valutazione soggettivi e riducendo in tal modo la discrezionalità della commissione;

rilevato, nello specifico, che, ad esclusione dei parametri di cui alla lettera A) punto 2. e punto 4. dell'offerta tecnica, come sopra dettagliati, si procede attribuendo punteggio massimo

alla migliore offerta presentata e punteggio alle altre offerte attribuito mediante formule matematiche. Il punteggio complessivo finale assegnato alle singole offerte sarà dato dalla somma di tutti i punteggi parziali;

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, una Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai soggetti interessati all'affidamento del servizio in gara. A seguito della valutazione delle offerte tecniche compiuta dalla Commissione, la persona incaricata alla presidenza di gara provvederà all'apertura delle buste dell'offerta economica e alla valutazione delle stesse, nonché alla redazione della graduatoria delle offerte ammesse sulla base dei criteri fissati e all'aggiudicazione conseguente;

posto che, ai fini dell'aggiudicazione, è previsto un collaudo tecnico dell'applicativo che gestisce gli ordinativi informatici, che verrà dettagliato nell'apposito allegato al bando di gara, e che l'aggiudicazione definitiva sarà pronunciata ad esito positivo del collaudo;

ritenuto opportuno, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento in concessione del servizio in oggetto, inserire nel bando di gara le seguenti clausole:

- una clausola che consente l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla commissione idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riserva alla commissione la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;
- una clausola che prevede, nel caso di parità di punteggio complessivo tra gli offerenti, il collocamento primo in graduatoria del concorrente con il miglior punteggio sull'offerta tecnica e, nel caso di parità di punteggio complessivo e parità dei punteggi parziali sia per l'offerta economica che per l'offerta tecnica, di procedere mediante sorteggio in seduta di gara;

ritenuto, inoltre, di prevedere che l'offerta sia corredata da una garanzia provvisoria pari all'1 per cento del valore della concessione, come determinato dall'art. 8 della direttiva comunitaria 2014/23/UE, percentuale ritenuta proporzionata e adeguata alla natura delle prestazioni oggetto del presente affidamento e al grado di rischio ad esso connesso, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

atteso che gli adempimenti di pubblicazione, ai fini del rispetto del principio di trasparenza, avranno luogo secondo quanto previsto dalla vigente normativa, attraverso l'inserimento all'interno della piattaforma "Nuovo SICOPAT" di tutti i dati, i documenti e le informazioni concernenti la gara, assicurando in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4bis della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;

ritenuto, altresì, di dare atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali provvederà alla predisposizione del bando di gara e all'espletamento della gara per la scelta del soggetto cui concedere il servizio in argomento, sulla base di tutte le indicazioni e degli elementi sopra descritti;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000,00 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione 2021, in cui è previsto il servizio in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

atteso che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali nella riunione di data 05.07.2021;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- la Legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;
- la Legge provinciale 09.03.2016 n. 2 e s.m. “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e s.m.;
- la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 210, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di consentire l'avvio immediato della procedura di gara per garantire il rispetto dei termini di avvio e conclusione (con l'aggiudicazione definitiva) della procedura;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di affidare a terzi il servizio di tesoreria mediante concessione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 210, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., il progetto di servizio costituito dall'elaborato denominato “Capitolato di tesoreria”, redatto dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di approvare il Piano Economico Finanziario di massima (P.E.F.), Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di procedere alla scelta del contraente cui concedere il servizio di tesoreria del Comune di Trento, mediante procedura aperta da svolgersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con presentazione telematica su Sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, per un periodo di anni cinque decorrenti dal 1° gennaio 2022 o in data successiva, e comunque con termine coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario fermo restando che, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale potrà richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti;
5. di prevedere, dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario dei servizi, l'obbligo per il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, di garantire la gestione dei servizi affidati,

alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno;

6. di dare atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali provvederà alla predisposizione del bando di gara e all'espletamento della gara per la scelta del soggetto cui concedere il servizio oggetto della procedura di gara, sulla base delle indicazioni e degli elementi dettagliatamente descritti in premessa;
7. di rinviare alla fase gestionale l'impegno della spesa relativa alla gestione del servizio in gara, con appositi provvedimenti dirigenziali, in relazione alle specifiche esigenze che si verificheranno nel corso della gestione contrattuale;
8. di subordinare il perfezionamento del relativo rapporto alla stipulazione del contratto, dando atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di servizio di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
9. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma di atto pubblico, la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL QUINQUENNIO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2026. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO - INDIZIONE GARA.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

Favorevoli: n. 28 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Fernandez, Filosi, Fiori, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Guastamacchia, Lenzi, Maschio, Maule, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zanetti S.)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 9 (Angeli, Bridi, Demattè, Filippin, Giuliani, Maestranzi, Saltori, Urbani, Zanetti C.)

Non Votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 27.07.2021

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 59 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL QUINQUENNIO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2026. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO - INDIZIONE GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 20 luglio 2021

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 59 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRENTO PER IL QUINQUENNIO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2026. APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO - INDIZIONE GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20.07.2021